

CAPITOLO I

LE BANCHE DATI DELL'AUTORITA'

1.1 La struttura delle banche dati presenti in AVCP

Tra le missioni istituzionali dell'Autorità, originariamente definite con la L. 109/1994 e poi riviste ed ampliate con il D.lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici, in seguito anche Codice) e s.m.i., emergono in particolare quelle tese a garantire la regolarità delle procedure di affidamento tramite attività di vigilanza, quelle finalizzate al controllo del processo di qualificazione degli operatori economici¹, le segnalazioni al Governo e Parlamento circa fenomeni di inosservanza o applicazione distorta della normativa di particolare interesse, nonché la formulazione di proposte di modifiche legislative². Tutte queste attività vengono utilmente affiancate dall'analisi statistica dei dati raccolti. A esse, nel tempo, se ne sono aggiunte altre per effetto sia di innovazioni normative sia di accordi interistituzionali promossi da AVCP o da soggetti esterni, tutte tendenti sostanzialmente all'ampliamento e alla valorizzazione delle informazioni relative all'universo degli affidamenti pubblici. Tale obiettivo viene perseguito sia sul versante della raccolta, tramite il progressivo ampliamento delle porzioni di mercato entro le quali gli stessi dati, con modalità diversificate, vengono monitorati; sia su quello della diffusione delle informazioni, tramite costante impegno nella messa a disposizione e nell'ottimizzazione dell'accessibilità al pubblico dei contenuti informativi dei *data base* dell'Autorità.

L'attività di raccolta dei dati³ relativi al ciclo di vita degli appalti iniziava per AVCP già dal 2000⁴, seppur limitatamente ai lavori, attraverso un

¹ Introdotta dal D.P.R. n. 34/2000.

² Oltre ai pareri di precontenzioso, pareri sulla normativa, atti di regolazione, etc.

³ L'impostazione delle rilevazioni di AVCP ha carattere censuario (non campionario).

⁴ Comunicati dell'Autorità pubblicati sulle GU n. 257 del 2 novembre 1999, n. 293 del 15 dicembre 1999, e 22 febbraio 2000 n. 43.

Simog

primo sistema di schede di rilevazione⁵ oggi superato dall'attuale sistema informativo; tuttavia al fine di recuperare il patrimonio di conoscenze accumulato fino al 2008, l'Autorità è oggi impegnata in una paziente attività di riversamento dei dati in un DB unico che possa valorizzarne il contenuto e agevolarne la fruibilità. Dal 2008 quindi la rilevazione viene eseguita interamente in via telematica grazie alla messa a punto delle schede informative Simog⁶ che consentono alle SA di comunicare le notizie relative allo svolgimento degli appalti (e alla loro eventuale articolazione in lotti) durante tutto il loro ciclo di vita, dalla fase della creazione delle gare, proseguendo poi con l'aggiudicazione e, per importi superiori a 150.000 euro con l'esecuzione del contratto, gli stati di avanzamento⁷, eventuali varianti, sospensioni, accordi bonari, fino alla conclusione e al collaudo. Sotto l'impulso di un costante miglioramento, le schede di rilevazione sono nel tempo divenute sempre più articolate e strutturate e sono tutt'ora in una fase di sostanziale revisione, aggiornamento, evoluzione ed integrazione con altre fonti, al fine di attagliarsi meglio alle varie fattispecie contrattuali e alle modifiche normative che si sono nel tempo succedute. Nel corso degli anni sono stati ottimizzati anche i requisiti di accesso al sistema da parte degli utenti esterni, ad esempio attraverso l'eliminazione della figura del RSSA (Responsabile Simog della SA) che si affiancava originariamente al RUP nella fase di acquisizione del CIG; ad oggi pertanto l'unico soggetto che si interfaccia con l'Autorità per assolvere a questo tipo di obblighi è il RUP, e ciò consente di individuare univocamente le responsabilità in caso di mancate/errate comunicazioni, con evidenti ricadute in termini di completezza e qualità dei dati.

Requisiti di accesso

Estensioni della rilevazione

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 163/2006 l'Autorità aveva provveduto a estendere la rilevazione, già attivata per i lavori, anche a servizi e forniture, mantenendo comunque la limitazione prevista dal Codice dei Contratti per importi superiori a 150.000 euro. Ciò ha consentito

⁵ Attraverso *floppy disk* inviati all'AVCP contenenti i dati organizzati in base alle specifiche tecniche dettate dall'Autorità stessa (programma IMPORTA).


⁶ Al Simog, utilizzato dalla sezione centrale dell'Osservatorio, si affiancano i sistemi proprietari, elaborati da alcune sezioni regionali.

⁷ La comunicazione dei SAL è obbligatoria unicamente per importi superiori a 500.000 euro.

di accumulare un patrimonio informativo consistente ed esclusivo che fornisce la possibilità non solo di osservare con un certo grado di dettaglio la situazione corrente, ma anche di effettuare analisi congiunturali e seguire il trend evolutivo degli appalti pubblici nel corso degli anni.

Come si nota nel grafico seguente, a partire dal 2007, anno in cui sono stati messi a punto i sistemi di rilascio del codice identificativo gara (CIG)⁸, si assiste ad un sistematico incremento dei dati comunicati ad AVCP relativamente ai bandi pubblicati⁹.

Fig. 1 Serie storica annuale del numero di lotti pubblicati



Fonte: BDNCP, marzo 2014

Successivi interventi dell'Autorità hanno contribuito all'incremento delle informazioni sugli appalti pubblici. Per citare i più significativi, all'inizio del 2008¹⁰ è stato stabilito di collegare il CIG non alla gara ma ai vari lotti in cui si articola, e ciò ha consentito tra l'altro di seguire il percorso evolutivo

⁸ Comunicato del Presidente dell'Autorità del 16 gennaio 2007, servizio informatico rilasciato da maggio 2007.

⁹ Il dato è in realtà sottostimato. Sono stati infatti riportati solo i CIG perfezionati, al netto di quelli relativi a gare annullate, revocate, deserte o senza esito. Sono inclusi gli accordi quadro ma non le relative adesioni. Si parla genericamente di gare pubblicate anche con riferimento alle procedure di scelta del contraente per le quali il Codice non prevede la pubblicazione del bando (o l'invio di lettera di invito), ma è comunque prevista l'acquisizione di un CIG. Per questioni di omogeneità sono stati selezionati unicamente gli importi superiori o pari a 40.000 euro, anche se fino a luglio 2011 per servizi e forniture la soglia di acquisizione del CIG era 20.000 euro. Sono parimenti esclusi i CIG acquisiti per la scelta del socio privato nelle società miste e quelli relativi ai servizi finanziari.

¹⁰ Deliberazione dell'Autorità del 20 gennaio 2008 così come modificata dalla Deliberazione del 30 luglio 2008.

di ognuno di essi. A novembre 2010 è stato introdotto l'obbligo di indicare il numero CIG ai fini della pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale¹¹ e ciò ha indotto le SA ad attivarsi per acquisire prontamente il codice in parola. Il picco registrato nel 2011 è principalmente imputabile a due fattori: l'introduzione della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari¹² che ha indotto l'acquisizione di CIG anche per le gare pregresse che producevano ancora effetti economici¹³, e l'estensione dell'obbligo di comunicazione delle scheda di aggiudicazione semplificata per gli appalti compresi nel medesimo importo¹⁴. Ciò mostra come gli interventi dell'Autorità in merito alla comunicazione dei dati producano apprezzabili *feedback* in termini di conoscenza su questo importante settore.

Per importi superiori a 150.000 euro, le informazioni relative alla fase di creazione della gara e dei relativi lotti sono raccolte già da anni dall'AVCP. Alcune fattispecie tuttavia rimanevano al di fuori della rilevazione delle fasi successive. A partire dal 2011 quindi, l'Autorità ha ampliato lo spettro di indagine anche al momento dell'aggiudicazione, sebbene in forma semplificata, anche a quelle tipologie di contratti per le quali si disponeva di informazioni solo fino alla pubblicazione del bando: oltre ai già richiamati affidamenti di importo inferiore all'originaria soglia di 150.000 euro, sono stati rilevati anche quelli relativi ai cosiddetti "contratti esclusi in tutto o in parte" dal Codice¹⁵. Inoltre sono state sviluppate schede di rilevazione apposite per una fattispecie contrattuale che sta acquisendo rilevanza sempre maggiore nel mercato dei contratti pubblici, ossia l'accordo quadro (e fattispecie consimili), sia nel caso fosse prevista un'adesione *sic et simpliciter*, sia che si ricorresse ad un successivo confronto competitivo.

¹¹ In effetti ai fini della pubblicazione della gara è necessario indicare il corrispondente codice CIG (almeno uno per le gare multi-lotto).

¹² A seguito dell'entrata in vigore della legge 136/2010 sulla tracciabilità, una serie di SA ha acquisito un CIG tradizionale in attesa della messa a punto della procedura che consentiva il rilascio dello SmartCIG; alcune SA hanno proseguito con tale prassi anche nei mesi successivi al rilascio dell'apposita procedura informatica.

¹³ Non si può escludere che per una quota di CIG del 2011 sia stata comunicata la data di acquisizione invece che quella di effettiva pubblicazione del bando.

¹⁴ Comunicato AVCP del 14 dicembre 2010. L'aggiudicazione non può essere comunicata se la scheda CIG non è previamente stata perfezionata.

¹⁵ Di cui agli artt. 19-24 e 26 del Codice.

Anche per quanto attiene agli appalti di importo ridotto (inferiori cioè a 40.000 euro), l'Autorità dispone oggi di un *set* informativo notevole, sebbene la rilevazione sia più essenziale rispetto a quelle descritte sopra, grazie allo sviluppo di un sistema *ad hoc* basato sul così detto smartCIG. A partire da maggio 2011 infatti, per ogni affidamento fino alla soglia in parola vengono comunicati: l'importo a base d'asta, l'oggetto del contratto, il settore, la fattispecie contrattuale, la procedura di scelta del contraente, l'eventuale accordo quadro, e l'eventuale CUP. La procedura di acquisizione è volutamente molto snella, in considerazione dell'importo ridotto di ogni singolo affidamento e dell'elevatissimo numero di smartCIG emessi. Essa tuttavia ha un valore in termini di esaustività, in quanto consente di fare luce su quella fetta del mercato, quasi del tutto oscura, relativa ad importi modesti. La rilevazione è eseguita da AVCP per conto del Ministero dell'Interno per finalità di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136 del 2010 "Piano straordinario contro le mafie", anche per i contratti di importo minimo¹⁶ (per importi superiori il codice CIG svolge già la funzione di monitoraggio degli appalti ai sensi del D.lgs. 163/2006 ed è stato quindi possibile utilizzare le relative informazioni anche ai fini della tracciabilità). La delega da parte del Ministero ha inoltre rappresentato un riconoscimento positivo del sistema di acquisizione del CIG già in uso da diversi anni. In effetti le criticità affrontate hanno principalmente riguardato la selezione di tutte e sole le informazioni rilevanti e la gestione del volume di accessi giornalieri (per tale motivo è stato predisposto anche un servizio facilitato di acquisizione di smartCIG direttamente in *carnet*) e di richieste di chiarimenti, assistenza e supporto informativo. La figura seguente fornisce indicazioni sul volume di questa tipologia di CIG: si tratta di oltre 370.000 smartCIG acquisiti in media ogni mese.


SmartCIG

Disponendo di dati mensili o persino giornalieri è possibile cogliere con precisione l'andamento sia in termini di trend (linea tratteggiata) che di

¹⁶ In realtà lo smartCIG è stato creato non solo per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, ma anche per importi inferiori a 150.000 euro nel caso di fattispecie particolari quali contratti esclusi ex artt. 19-24 e 26 del Codice.

stagionalità; quest'ultima in particolare ricalca, su scala ridotta, il tipico andamento dell'economia nazionale, con il ripetersi, per tutti e tre gli anni a disposizione, di 'pozzi' in corrispondenza dei mesi estivi e 'picchi' intorno ai mesi di chiusura annuale.

Fig. 2 Serie storica del numero di smartCIG acquisiti



Fonte: BDNCP, estrazione gennaio 2014

**Rilevazione
del ciclo di
vita sotto i
150.000
euro**

Fino a tutto il 2012, per importi relativamente modesti (tra 40 e 150.000 euro), come accennato, i dati sugli appalti venivano raccolti in forma ridotta (e comunque non oltre la fase di aggiudicazione). Tuttavia, trattandosi di un numero notevole di affidamenti, da gennaio 2013 l'Autorità ne ha iniziato la rilevazione per l'intero ciclo di vita: a seguito dell'entrata in vigore della L. 94 del 6 luglio 2012¹⁷, è stato infatti introdotto nel Codice il co. 2 bis dell'art. 8 in virtù del quale la soglia minima di comunicazione dei dati all'Autorità veniva ridotta da 150.000 euro a 50.000 euro. Per ragioni di opportunità, l'Autorità ha poi stabilito a 40.000 euro il valore della soglia. Ciò ha consentito l'ulteriore ampliamento del numero di affidamenti di cui si può seguire non solo l'avvio, ma anche la successiva evoluzione.

Come sarà più evidente nei capitoli successivi, che illustrano il contenuto informativo delle banche dati, i reali limiti dell'attuale impostazione della

¹⁷ di conversione del D.L. n. 52/2012.

rilevazione si riscontrano soprattutto nella frammentazione della raccolta su base regionale che, nonostante lo sforzo costante di garantire l'alimentazione reciproca delle banche dati, non ha portato ad oggi ad un soddisfacente popolamento di BDNCP. Tale criticità non consente tra l'altro di effettuare analisi sullo svolgimento dell'appalto in modo omogeneo sul territorio nazionale. Infatti le modifiche e gli ampliamenti della rilevazione che si succedono per effetto di previsioni normative, implicano frequenti manutenzioni del relativo *software*, che non tutti gli enti territoriali sono in grado di implementare nei tempi stabiliti o di sostenere dal punto di vista finanziario. Per tutte le informazioni raccolte direttamente da AVCP, pertanto, si dispone di una panoramica uniforme (ad esempio per quelle comunicate in fase di acquisizione del CIG o dello smartCIG), mentre dal momento dell'aggiudicazione in poi, non è possibile avere contezza dei fenomeni che si manifestano se non per alcune regioni isolate, in particolare quelle che utilizzano il sistema Simog¹⁸ (per le quali le modifiche realizzate da AVCP vengono messe a disposizione gratuitamente e in tempo reale).

Per quanto riguarda il lato della domanda le informazioni derivano dalla sezione anagrafica di BDNCP, da Simog e dai sistemi proprietari (ove i dati siano comunque raccolti conformemente alle specifiche tecniche fornite), dalla banca dati dei Certificati di Esecuzione Lavori (CEL)¹⁹; si tratta in ogni caso di "domanda esplicita" di appalti pubblici in quanto non è al momento ancora disponibile un'informazione soddisfacente riguardo alla fase di programmazione degli interventi.

L'analisi dell'offerta si basa invece sia sulle informazioni Simog relative agli aggiudicatari, sia su altre fonti informative, ad esempio quelle presenti nella su menzionata banca dati relativa ai CEL. Anche questo sistema è stato recentemente oggetto di ammodernamento per consentire l'emissione telematica del CEL e fa attualmente parte del progetto di integrazione dei *data base* di AVCP che ha come fine quello di agevolare la trasmissione dei dati da parte degli utenti, ereditando le informazioni già acquisite in

Banca dati
CEL

¹⁸ Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto.

¹⁹ Per maggiori dettagli sulla banca dati CEL, confronta cap. 4, par. 7.

momenti precedenti della vita dell'appalto (aggiudicatario, oggetto del contratto, importi etc). Al momento il sistema è attivo limitatamente ai lavori, ma è in fase di studio l'implementazione di un analogo sistema attagliato sulle specificità dei servizi e delle forniture, in previsione di modifiche normative in tal senso. I dati relativi ai CEL rivestono un'importanza particolare per l'analisi del mercato in quanto forniscono informazioni su appalti conclusi, al netto pertanto di eventuali recessi o mancate aggiudicazioni; inoltre gli importi si riferiscono alle quote di lavori effettivamente realizzate. Poiché infine gli aggiudicatari hanno in generale interesse all'emissione del CEL per finalità di qualificazione, il livello di completezza dei dati può ritenersi soddisfacente. L'emissione telematica del CEL consente di avere disponibilità immediata delle informazioni e di poterle organizzare ed elaborare in maniera agevole.

**Sistema
riscossione**

Nel sistema riscossione, i soggetti abilitati alimentano il DB con varie informazioni, tra cui quelle relative agli operatori economici che versano il contributo all'AVCP ai fini della partecipazione alle gare di importo superiore a 150.000 euro²⁰ (per importi inferiori non sono previsti contributi a carico degli OE). AVCP è impegnata nel creare il collegamento a livello informatico tra queste informazioni, quelle acquisite tramite Simog e quelle che verranno rilevate tramite AVCPass, in modo da consentire un controllo incrociato (e pertanto migliorare la qualità dei dati) e semplificare gli adempimenti successivi, attraverso una chiave univoca rappresentata dal CIG e dallo smartCIG.

**Casellario
delle
imprese
qualificate**

Ulteriori informazioni sull'offerta sono rinvenibili anche nel Casellario delle Imprese costituito dall'elenco delle imprese qualificate, consultabile *on line*, che consente l'interrogazione per categoria e classifica ovvero per regione, e restituisce non solo le informazioni sull'attestazione attuale di ogni impresa registrata, ma anche lo storico delle attestazioni precedenti.

²⁰ Deliberazione AVCP del 21 dicembre 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06 - 02 - 2012), in attuazione dell'art. 1, co. 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2012.

Contiene infine l'elenco e le informazioni essenziali relative alle SOA che rilasciano gli attestati agli OE, e che pertanto sono sottoposte a controllo da parte dell'Autorità. E' possibile avere una fotografia dettagliata del panorama degli OE in base alle loro caratteristiche, professionalità ed esperienza acquisita, attraverso l'analisi della qualificazione ottenuta per categorie e classifiche di appartenenza (limitatamente agli appalti di lavori, e per importi superiori a 150.000 euro).

Il Casellario informatico delle annotazioni riservate, viceversa, per la natura delle informazioni contenute è consultabile esclusivamente dai soggetti direttamente interessati, ossia AVCP, SA e SOA. Vi si possono infatti rinvenire, in merito a lavori, servizi o forniture, non solo le informazioni relative al possesso di attestazioni da parte degli OE (a seguito ad esempio di operazioni che hanno comportato l'utilizzo di requisiti propri o di altre imprese), ma anche alla permanenza o meno dei requisiti necessari per la validità dell'attestazione stessa (es. modifiche, ridimensionamenti o decadenza di attestazioni per cessione dell'azienda o di un suo ramo, sospensione per mancata, ritardata od omessa comprova dei requisiti di ordine generale e speciale nonché notizie utili allo svolgimento dell'appalto). Vengono inoltre annotati eventuali provvedimenti interdittivi emanati dal Ministero delle Infrastrutture (art. 14 co. 1 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato dall'art. 11 del D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106). Infine vi si trovano i provvedimenti degli organismi di certificazione della qualità, nonché le variazioni del direttore tecnico, responsabile dell'impresa etc. di cui all'art. 74, co. 6 D.P.R. 207/2010.

Il DB degli Avvalimenti contiene invece le informazioni, inserite a cura delle SA, dei soggetti che hanno fatto ricorso al relativo istituto al fine di dimostrare il possesso della qualificazione necessaria per partecipare alle gare. Contiene quindi i dati sulle categorie e classifiche per le quali gli OE hanno fatto ricorso all'avvalimento, i relativi importi e i dati essenziali dell'impresa ausiliaria. Questo DB fornisce informazioni preziose ed uniche in merito alla capacità delle imprese di attivarsi al fine di partecipare alla gare pubbliche.

**Casellario
informatico
delle
annotazioni**

**Data base
degli
avvalimenti**

**Casellario
delle
società di
ingegneria**

Una particolare quota dell'offerta è rappresentata dalle società di ingegneria, i cui dati sono raccolti a partire dal 2001 attraverso il Casellario informatico delle società di ingegneria professionali, istituito con finalità di pubblicità notizia e alimentato dalle Società stesse con le informazioni anagrafiche, economiche e di composizione societaria. Attualmente è in fase di reingegnerizzazione al fine di rivedere le informazioni richieste per l'accreditamento, facilitarne il monitoraggio e rendere l'accesso più agevole per l'utente esterno (es. ricerca per area geografica o tipologia di Società).

**Data base
del pre -
contenzioso**

Il DB relativo alle informazioni sul Precontenzioso viene invece alimentato dall'Autorità sulla base delle richieste di parere ricevute, con i dati riferiti alle gare per le quali si era reso necessario un intervento extragiudiziale, nonché quelli delle SA e degli OE coinvolti nella controversia. Questo DB consente di avere contezza del numero e della tipologia di contrasti che emergono durante la fase di scelta del contraente e può fornire informazioni utili sulle criticità più frequenti nell'incontro tra domanda e offerta.

Accanto al patrimonio informativo raccolto per i propri compiti istituzionali, vi sono alcune notizie acquisite per conto di altre amministrazioni pubbliche, in virtù di appositi protocolli d'intesa; uno dei più significativi in termini quantitativi è sicuramente il già illustrato sistema informativo realizzato per consentire al Ministero dell'Interno di disporre delle informazioni necessarie alla tracciabilità dei flussi finanziari.

**Data base
GPP**

Inoltre l'Autorità ha messo a punto dal 2009 un sistema per la rilevazione dei dati sui così detti "appalti verdi", ossia quegli affidamenti pubblici che sono stati realizzati nel rispetto dei CAM (criteri ambientali minimi) il cui quadro generale è dettato dalla normativa europea e definito di volta in volta da specifici Decreti del Ministero dell'Ambiente. Le informazioni relative al Green Public Procurement (GPP) raccolte in un *data base* appositamente creato, sono utili per soddisfare le esigenze informative relative alla quota di appalti realizzati nel rispetto dei requisiti ambientali, e per monitorare se tale quota vada crescendo verso i livelli stabiliti in ambito europeo. Nel 2013 sono inoltre proseguiti i lavori per la realizzazione di una Banca Dati Integrata (BDI) tra AVCP e Ministero dello Sviluppo

Economico, al fine di unificare i dati rilevati dall'Autorità sullo sviluppo dell'appalto e quelli del MEF sulla precedente fase di programmazione. Tale sinergia consentirà di seguire il corso dei finanziamenti pubblici (in base alle varie fonti di provenienza) destinati alla realizzazione di opere strategiche, e di valutare anche il rispetto delle tempistiche, delle previsioni di spesa e del grado di attuazione di tali interventi. Finora infatti la fase di programmazione rimaneva separata rispetto a quella di realizzazione, a causa della diversità dei soggetti rispettivamente competenti. A valle dell'integrazione prevista nel protocollo di intesa tra AVCP e Ministero dell'Economia e Finanze, inoltre, si prevede la realizzazione di un collegamento anche con la banca dati della Ragioneria Generale dello Stato. Nel corso del 2013 l'Autorità ha dato seguito alle richieste pervenute da parte delle Forze dell'Ordine, in merito a notizie su specifici appalti, SA o operatori economici (OE), a cui è stato possibile dare prontamente seguito attingendo ancora una volta alle informazioni contenute nei DB.

**Banca dati
integrata**

Tra le innovazioni più rilevanti dell'ultimo anno, si ricorda l'implementazione del sistema AVCPass, del Portale trasparenza, degli adempimenti previsti dalla L. 190/2012, dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), di cui si dirà più diffusamente nel capitolo 7.

**Recenti
implement
azioni**

Tutto il patrimonio informativo sopra illustrato consente anche l'individuazione di casi di potenziale violazione della norma, che meritano una verifica di tipo documentale o eventualmente un'ispezione *in situ* da parte delle Direzioni preposte alla vigilanza (VICO e SOAS). L'attività di vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture, infatti, viene avviata oltre che per effetto di segnalazioni pervenute dall'esterno, anche dall'analisi di opportuni indicatori elaborati a partire dai dati che popolano BDNCP. La vigilanza sulla qualificazione d'impresa da parte dell'Autorità invece viene svolta in merito alla presenza e alla permanenza dei requisiti necessari all'accreditamento delle SOA, nonché sulla loro attività di rilascio ai singoli OE delle attestazioni per la partecipazione alle gare. I procedimenti di queste due Direzioni possono portare all'irrogazione di sanzioni pecuniarie o interdittive; tuttavia in taluni casi non si tratta di vere e proprie violazioni, quanto piuttosto di comportamenti ai limiti della

legittimità o indotti da lacune normative. Nei casi di maggior rilievo, può essere opportuno che l'Autorità intervenga non solo sulle singole SA, OE o SOA in relazione ad ogni fattispecie, ma dia un apporto con azioni, indirette o dirette, di carattere generale. A livello indiretto, l'AVCP agisce mediante la presentazione di segnalazioni a Governo e Parlamento per rendere nota una situazione di rilievo che si ritiene debba essere sottoposta all'attenzione degli organi esecutivo e legislativo, ovvero procedere con la proposta di una modifica di ordine normativo e/o regolamentare. In via indiretta si ricorre all'emanazione di atti di indirizzo dell'Autorità di varia natura (determinazioni, deliberazioni, pareri, massime, etc) che impattano direttamente sull'operato dei RUP. Ad esempio attraverso i Comunicati del Presidente è stato dato l'avvio per il passaggio da un rilevazione basata sulle schede tradizionali a un sistema informatico articolato di comunicazione dei dati; è stata altresì realizzata la standardizzazione delle informazioni raccolte e al miglioramento qualitativo dei dati; sono inoltre fondamentali ai fini dell'avvio delle indagini *ad hoc* e delle consultazioni propedeutiche alla formazione di archivi di settore previsti dall'art. 7, co. 4, lett. h) del Codice, nonché alla elaborazione di costi standard utili alle SA ai fini del calcolo sommario della spesa, alla definizione dei prezzi di riferimento in ambito sanitario cui le SA debbono attenersi per lo svolgimento della gara, ai bandi tipo utili per le SA ai fini della predisposizione dei propri bandi, capitolati e contratti tipo etc.

1.2 I servizi e le attività in via di implementazione

L'Autorità sta portando avanti una serie di attività, alcune delle quali iniziate già nel 2013, altre finalizzate all'ottimizzazione dei DB già in uso e allo sviluppo di ulteriori funzionalità assegnate normativamente o per effetto di accordi bilaterali.

Reingegnerizzazione dei DB

Una delle più impegnative attività in via di implementazione consiste nel fornire coerenza ed organicità alle varie rilevazioni in atto. Infatti il grado di complessità e di strutturazione delle banche dati create e gestite da AVCP ha raggiunto un livello tale da rendere necessaria una reingegnerizzazione ad ampio spettro dei vari sistemi di rilevazione, al fine